

CXLVII.

TORNATA DEL 9 MARZO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedi (pagina 4710) — Per la salute del senatore Pierantoni: proposta del senatore De Cesare e comunicazioni del Presidente (pag. 4710) — Presentazione di una relazione e di disegni di legge (pag. 4710) — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Napoli » (N. 438). Sull'articolo 1^o parlano il senatore Arcoleo (pag. 4711) e il ministro del tesoro (pag. 4711); e sull'articolo 5 i senatori D'Andrea (pag. 4742), Malvezzi (pag. 4713) e Del Carretto (pagina 4713) e il ministro del tesoro (pag. 4712) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio è fissato per la prossima seduta lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Casana (pag. 4714, 4715) — Votazione a scrutinio segreto — Dopo un'osservazione del ministro del tesoro (pag. 4715), è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 165,000, da iscriversi nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 per la esecuzione di un atto di transazione fra l'Amministrazione dello Stato e gli eredi del barone Sava » (N. 460) — Sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 470) (pag. 4716); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 471) (pagina 4719) — Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 306, relativa al Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia » (N. 384-A), parlano i senatori Borgatta (pag. 4727), Tamassia (pag. 4727), Foà, relatore (pag. 4728) e il ministro del tesoro (pag. 4728) — Presentazione di una relazione (pag. 4729) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 per la spedizione militare in Cina » (N. 461) (pag. 4729); « Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia » (N. 446) (pag. 4729); « Aggiunta all'articolo 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, avanzamento nei corpi militari della R. Marina » (N. 478-A) (pagina 4729) — Nella discussione generale sul disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405) parlano i senatori Golgi, che presenta un ordine del giorno (pag. 4730, 4752), Foà (pag. 4737), Durante, relatore (pag. 4741, 4743) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4742, 4743) — Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di lunedì 13 corrente — Risultato di votazione (pag. 4743).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione e i sottosegretari di Stato agli affari esteri e quello agli interni.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute del senatore Pierantoni.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Corrono notizie non liete sulle condizioni di salute del nostro egregio collega Pierantoni.

Da parecchi giorni egli si dibatte, per grave infermità, tra la vita e la morte. (*Impressione*).

Prego la Presidenza di far assumere informazioni sulle condizioni della salute di lui, manifestando il voto di tutti i suoi colleghi, presenti e assenti, che egli possa riaversi, e tornare fra breve in mezzo a noi. (*Bene*).

PRESIDENTE. Giungono ora le notizie, chieste per telefono, del collega Pierantoni; le notizie sono sempre gravi, e tuttora sussiste il pericolo. (*Impressione*).

Farò pervenire all'infermo il voto augurale del Senato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori Frigerio, Bruno, De Giovanni; di dieci giorni i senatori: Di Carpegna e Vischi, per motivi di famiglia; di 15 giorni il senatore Ridolfi per ragioni d'ufficio pubblico.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di una relazione.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla proposta di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, già approvata dall'altro ramo del Parlamento:

« Costituzione in comune autonomo della frazione del comune di Chiuppano in provincia di Vicenza ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Carafa D'Andria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 e assegnazione straordinaria per l'esercizio 1911-912;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 879,589.57 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 166,893.94 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 44: « Scuole all'estero (spesa facoltativa) » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per: « Costruzione dell'edificio a sede della R. stazione enologica sperimentale di Acqui ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici per il relativo esame.

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Napoli » (N. 438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Napoli ».

Come il Senato rammenta, nell'ultima seduta è stata esaurita la discussione generale su questo disegno di legge; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la ulteriore spesa di lire 35,000,000 per i seguenti lavori d'ampliamento, sistemazione e arredamento del porto di Napoli.

a) completamento delle opere secondo il piano regolatore e costruzione di capannoni sulle vecchie calate del porto mercantile;

b) costruzione di un battello porta per il grande bacino di carenaggio e di uno per il piccolo;

c) sistemazione del lato orientale del Mandracchio, costruzione di un capannone a due piani; apertura di nuove bocche di comunicazione col mare, sistemazione dei binari ferroviari e dei servizi relativi;

d) sistemazione della bocca del porto;

e) impianto d'illuminazione elettrica, di condotture d'acqua e sistemazioni accessorie.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ringrazio anzitutto la Commissione, ma domanderei ora all'on. ministro un chiarimento. Abbiamo votato l'ordine del giorno, il quale ha già presupposto la votazione di questo primo articolo, ma eravamo tanto sicuri che sarebbe stato dal Senato approvato, che l'anticipazione non porta nessun effetto.

Nella relazione è detto che si propone una Commissione non numerosa ed autorevole di vigilanza. Di fronte a questi due obiettivi vorrei sapere il sostantivo da una dichiarazione del ministro del tesoro, perchè delle Commissioni ho un grande rispetto dal punto di vista ideale, ma non ne ho molta fiducia dal punto di vista concreto. Vorrei sapere in qual modo possano determinarsi i rapporti tra il Genio civile, che rappresenta la vigilanza continua, e questa Commissione speciale, investita di non so quali

attribuzioni. Domando poi se la vigilanza debba essere costituita con una scelta di persone tratte da quella stessa sede in cui debbono coesistere insieme lo svolgimento dell'azione ed il controllo. Aspetto una categorica dichiarazione dall'on. ministro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Posso dare una risposta soddisfacente, io credo, all'on. senatore Arcoleo. Il Governo, nell'accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ebbe memoria di una Commissione analoga che parecchi anni or sono fu istituita qui in Roma, e fu istituita precisamente con la legge del 6 luglio 1875, la Commissione cioè di vigilanza sui lavori del Tevere. Quella Commissione funzionò per parecchi anni e rese importanti servizi, e non determinò mai alcun attrito con gli organi normali dell'Amministrazione.

Io penso che il Governo, ispirandosi a questo precedente, e facendo tesoro della proposta dell'Ufficio centrale, cioè che la Commissione debba essere autorevole per le persone che la comporranno, e breve di numero, potrà istituire un organo capace di rendere anche a Napoli dei buoni servizi per un'opera assai complessa, che è stata oggetto di tante discussioni e di tante critiche, quale è quella della sistemazione del porto.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ringrazio l'on. ministro, e considero la fiducia come una partita di giro, perchè finora non si è risposto al sostantivo. Siamo rimasti ancora all'« autorevole e non numerosa »; io volevo sapere come l'azione di vigilanza si eserciti dove si svolge l'azione stessa dei lavori e quindi, per lo meno, il criterio che la informa. L'esempio di Roma è rispettabile certamente, ma ivi era connessa la legge. Qui è un desiderio che esprime la Commissione con un ordine del giorno.

Del resto io non ho altro da dire e mi riservo il giudizio quando sarà fatta la scelta. Ho solo fiducia astratta nel Governo e spero di poterla avere concreta nel Ministero. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongò ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 6,300,000, per la sistemazione dei servizi doganali al Mandracchio e per l'impianto dei servizi stessi nella zona franca ai Granili.

I lavori all'uopo occorrenti sono dichiarati di pubblica utilità.

È abrogato l'art. 31 comma 1 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo di provvedere a dicitazione privata, sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, alla esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli a condizione che per la ultimazione delle opere stesse sia stabilito un termine non maggiore di anni otto a decorrere dalla data di approvazione della convenzione.

A cominciare dall'esercizio 1911-12 e per altri otto esercizi successivi, sarà provveduto di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo stanziamento delle somme occorrenti pel pagamento delle opere stesse.

I relativi stanziamenti annuali pel complessivo ammontare delle somme autorizzate dagli articoli 1 e 2, potranno eccedere i limiti della dotazione consolidata stabiliti dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Art. 4.

Le somme autorizzate dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 12 luglio 1903, n. 444, sono aumentate di lire 21,000,000 per la costruzione del tronco della direttissima Roma-Napoli nell'interno della città di Napoli.

Qualora la costruzione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria sia data in concessione all'industria privata, i residui disponibili al 1° luglio 1910 e le somme stanziamenti negli esercizi 1910-11 e 1911-12 per la costruzione delle ferrovie stesse a cura diretta dello Stato, in quanto non impegnate, sono portati rispettivamente in aumento del fondo residui e degli stanziamenti stabiliti nei detti esercizi per la costruzione della direttissima Roma-Napoli.

Agli ulteriori stanziamenti sarà provveduto d'anno in anno con la legge d'approvazione del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in guisa da esaurire le assegnazioni di legge entro l'esercizio 1916-17.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 950,000 per il completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel palazzo di giustizia (Castelcapuano) in Napoli.

La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e ripartita nel seguente modo:

Esercizio finanziario 1910-11.	. . .	L. 250,000
»	»	1912-13. . . » 200,000
»	»	1913-14. . . » 200,000
»	»	1914-15. . . » 200,000
»	»	1915-16. . . » 100,000

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Nella discussione generale di questo disegno di legge, ieri l'altro il senatore Malvezzi, con sentimento di storico e di artista, richiamò l'attenzione del ministro del tesoro sulle condizioni dell'edificio S. Severino, addetto ad archivio di Stato in Napoli. Egli rilevò le condizioni statiche niente affatto rassicuranti di quel vecchio locale; disse della necessità di radicali trasformazioni ed ampliamenti per raccogliere il numeroso materiale, che ogni giorno va aumentando.

L'onor. ministro del tesoro rispose che a lui nulla constava, ma che avrebbe sollecitamente chiesto informazioni al suo collega delle finanze.

Ora prego la cortesia dell'on. ministro del tesoro di dire, se queste informazioni abbia ricevuto, e quali siano gli intendimenti del Governo in proposito.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dopo la mozione fatta ieri l'altro dall'onor. senatore Malvezzi, mi son recato a premura di assumere informazioni su questa questione di non lieve

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1911

importanza, e da una comunicazione che ho ricevuto stamane dal ministro dell'interno, il quale aveva preso gli opportuni accordi col ministro delle finanze, è risultato che l'edificio di San Severino è soggetto a grave minaccia, e richiede, per le urgenti riparazioni, una spesa di 800,000 lire.

Poichè quell'edificio, che diede ricetto al cantore della « Gerusalemme liberata » e contiene sculture pregevolissime e dipinti di illustri autori, è dovere dello Stato di conservare gelosamente, posso annunziare al Senato che il Governo, in tempo molto prossimo, spero nel corso di questo mese, chiederà al Parlamento di voler autorizzare la spesa di 800 mila lire. *(Approvazioni vivissime)*.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ringrazio l'onor. ministro delle sue assicurazioni, e confido che manterrà ben presto l'impegno assunto dinanzi al Senato.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Non potrei tacere io pure ringraziamenti all'onor. ministro del tesoro per la premura con cui egli si è informato delle condizioni veramente pericolose, accennate anche dall'onor. D'Andrea, in cui si trova l'importante edificio sede del grande Archivio napoletano; è quindi vivissima la mia soddisfazione di aver sollecitato provvedimenti che torneranno certamente graditi alla città di Napoli.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Debbo anch'io ringraziare l'onor. ministro per le assicurazioni che ha voluto dare al Senato, circa i provvedimenti che saranno dal Governo presentati al Parlamento, per assicurare la conservazione di quel glorioso istituto, nel quale si trovano raccolti preziosi tesori della storia del Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il periodo di godimento di privilegi tributari stabilito dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14

della legge 8 luglio 1904, n. 351, è prorogato per un decennio dalla data di pubblicazione della presente legge, sia per gli opifici già impiantati od ampliati, sia per quelli che s'impianteranno o si amplieranno posteriormente al termine fissato dall'art. 12 della legge stessa.

Allo spirare del decennio cesserà ogni godimento di privilegi tributari per gli opifici già impiantati, od ampliati; e per quelli che si impianteranno, o amplieranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, il periodo di esenzione, di cui agli articoli 12 e 13, non potrà mai andare oltre il 1924.

(Approvato).

Art. 7.

L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per riservare agli stabilimenti meccanici nel comune di Napoli la costruzione di un ottavo del materiale mobile ferroviario da ordinarsi per conto dello Stato, ha efficacia per un decennio dalla pubblicazione della presente legge.

La valutazione dell'ottavo è fatta sull'ammontare complessivo del materiale mobile da ordinarsi, senza distinzione di categorie.

Il Governo è autorizzato pure a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile, da eseguirsi a conto dello Stato, nel compartimento di Napoli.

(Approvato).

Art. 8.

L'approvazione dei progetti nei riguardi tecnici di competenza del Genio civile e le attribuzioni che gli spettano per i mutui ed i versamenti di cui agli articoli 2, 3 e 6 della convenzione approvata con legge 5 luglio 1908, n. 351, sono affidati al funzionario del Genio civile aggregato alla sezione speciale dell'Ispettorato generale del tesoro in Napoli.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti (Sezione autonoma di credito) potrà, di concerto col comune di Napoli o surrogandosi al medesimo, procedere, mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale 3.75 per cento di cui

al Regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47, estinguibili in 70 anni, alla conversione del prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), non ostante qualunque legge o patto in contrario.

Il momento in cui potrà aver luogo l'operazione da parte della Cassa dei depositi e prestiti verrà stabilito con decreto Reale, avente forza di legge, con il quale si daranno anche le disposizioni occorrenti per la emissione dei nuovi titoli, il loro collocamento o la loro sostituzione alle vecchie obbligazioni nonchè per la garanzia mediante delegazioni sul dazio consumo.

Ferma rimanendo la garanzia dello Stato stabilita con l'art. 1 della citata legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente legge per quanto riguarda l'operazione di conversione delle obbligazioni del prestito unificato di Napoli, saranno stesi in carta libera.

(Approvato).

Art. 10.

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere, alle condizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e 75 del regolamento approvato con Regio decreto 7 ottobre 1905, n. 606, un mutuo per la somma occorrente all'esecuzione delle opere dell'impianto idro-elettrico sul tratto del Volturmo compreso tra il Rivo di Rochetta e il Vandrà, concessa dalla legge 5 luglio 1908, n. 351 in sostituzione della derivazione del fiume Tusciano accordata dalla predetta legge 8 luglio 1904.

Le esenzioni dal pagamento dei dazi doganali, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1904, n. 351, tanto per questa derivazione che per l'altra concessa dall'art. 18 della medesima legge, saranno applicate ai materiali, ai macchinari ed a tutto quanto occorrerà per l'impianto idro-elettrico, come linee di trasmissione, centrale di trasformazione e riserve in Napoli, reti di distribuzione dell'energia elettrica e connessi accessori.

(Approvato).

Art. 11.

Il pagamento delle annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti dal comune di Napoli, per il servizio dei prestiti concessi con i

Regi decreti 6 febbraio 1908 di lire 441,000 al 4 per cento, 24 dicembre 1908 di lire 47,287,844.76 al 3.80 per cento e 24 dicembre 1908 di lire 9,142,524.08 al 4 per cento, è anticipato dal tesoro a cominciare dal 1911 fino al 1920, e l'importo delle annualità medesime, coi relativi interessi composti, a decorrere dal 1921 sarà riscosso dal tesoro in 50 anni al saggio d'interesse corrente.

Le somme occorrenti per l'anticipazione della quale al comma precedente, verranno prelevate dalle disponibilità di cassa e iscritte mediante decreto del ministro del tesoro, ad uno speciale capitolo della categoria « Movimento di capitali » nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aumentare il prestito di cui all'art. 3 della convenzione approvata con legge 5 luglio 1908, n. 351, di lire 1,200,000 da destinarsi alla costruzione di un ospedale per tubercolotici.

(Approvato).

Art. 13.

Il Banco di Napoli è autorizzato a concedere una sospensione decennale per residui mutui che il comune di Napoli ha verso l'Istituto e di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1908, n. 351.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Casana.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vorrei chiedere alla cortesia del Senato di fissare, possibilmente per la seduta di domani, la discussione dell'interpellanza dell'onor. senatore Casana sull'azione del Consiglio dell'Ordine del lavoro.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro dell'agricoltura e dichiaro che sono a sua disposizione per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, la domanda di interpellanza del senatore Casana sarà svolta domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina:

a) di due componenti della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione di contabilità interna;

c) di un membro del Consiglio superiore delle acque e foreste.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e della marina, per l'esercizio finanziario 1910-11;

Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo;

Nuovo organico per l'Amministrazione centrale della guerra;

Provvedimenti per la città di Napoli.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle tre votazioni a schede segrete. Risultano sorteggiati:

Per la nomina di due componenti della Commissione di finanze, i nomi dei signori senatori: Lamberti, Tarditi, D'Andrea.

Per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna, i nomi dei signori senatori: Cruciani-Alibrandi, Ponzio-Vaglia, Biscaretti.

Per la nomina di un membro del Consiglio superiore delle acque e foreste, i nomi dei signori senatori: Falconi, Reynaudi, Baracco Roberto.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 165,000, da iscriversi nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11 per la esecuzione di un atto di transazione fra l'Amministrazione dello Stato e gli eredi del barone Sava » (N. 460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

- Assegnazione straordinaria di lire 165,000, da iscriversi nel bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 per l'esecuzione di un atto di transazione fra l'Amministrazione dello Stato e gli eredi del barone Sava.

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 165,000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11, per essere erogata a favore degli eredi del defunto barone Raffaele Sava, in esecuzione dell'atto di transazione stipulato il 27 giugno 1910, fra gli eredi stessi e l'Amministrazione dello Stato.

È pure autorizzata l'assegnazione di lire 600 da corrispondersi agli eredi del defunto barone Raffaele Sava in aumento alla suddetta somma, a titolo di transazione della domanda degli interessi maturabili sulla somma stessa fino al 17 marzo 1911, giusta l'atto addizionale stipulato il 14 dicembre 1910.

Dichiaro aperta la discussione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho domandato di parlare unicamente per rilevare che il titolo non corrisponderebbe nella cifra esattamente al contenuto della disposizione dell'articolo unico, poichè nel titolo si accenna alla cifra di 165 mila lire, mentre invece, come è detto nell'articolo, si tratta di lire 165,600. Sicchè bisognerà fare nel titolo questa lieve correzione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sarà tenuto conto di questa correzione.

Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1911

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

Non potendo l'on. ministro degli affari esteri

intervenire alla seduta, ha delegato a rappresentarlo il suo sottosegretario di Stato.

Do lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1909-10, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

ENTRATA

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	+	23,000 »	
2	Tasse di consumo e privative	—	9,000 »	
4	Proventi ferroviari	+	73,000 »	
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	+	10,000 »	
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	—	13,500 »	
12	Proventi diversi	+	10,000 »	
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.		»	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	+	502,040 »	
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	+	4,000.000 »	
Totale delle variazioni dell'Entrata . . .			+	4,595,540 »

SPESA

2	Personale di ruolo	+	20,000 »	
3	Personale avventizio	+	15,000 »	
4	Assegni a capi e notabili indigeni	+	2,100 »	
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	+	42,300 »	
6	Spese per la giustizia	—	3,000 »	
7	Servizi di carattere municipale	+	52,900 »	
<i>Riporto</i> . . .			+	129,300 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	129,300 »
8	Servizio sanitario generale		—	1,600 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie		+	1,000 »
11	Spese varie di carattere politico		+	61,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia		—	35,000 »
13	Istituto siero-vaccinogeno		—	11,200 »
15	Servizio di dogana, porto, fari e sanità marittima		+	9,000 »
16	Servizi postali e telegrafici		+	4,900 »
17	Esercizio della ferrovia		+	38,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria		+	7,000 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie		+	23,700 »
23	Servizio Economato		+	15,400 »
27	Spese varie		+	1,000 »
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		—	28,600 »
30	Vettovagliamento		—	6,100 »
31	Vestiario		+	2,800 »
32	Servizio sanitario		—	2,000 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		—	19,800 »
35	Spese del genio		—	8,000 »
36	Trasporti		+	6,700 »
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908		+	4,000,000 »
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908		—	120,325.14
41	Lavori pubblici		+	528,365.14
		Totale delle variazioni alla spesa	+	4,595,540 »

RIASSUNTO

Entrata	+ 4,595,540 »
Spesa	+ 4,595,540 »
Differenza	»

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-1911. (N. 471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Do lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al Governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'articolo 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

PARTE I.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	803,000 »
2	Tasse di consumo e privative	56,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	231,000 »
4	Proventi ferroviari	300,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili.	50,000 »
6	Redditi di beni demaniali	300,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
8	Tributi ?	625,000 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	18,000 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	37,750 »
11	Tasse e multe varie.	27,000 »
12	Proventi diversi	60,000 »
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		2,627,750 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.		
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea.	6,350,000 »

PARTE II.

ENTRATE STRAORDINARIE

Accensione di debiti.

15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	5,000,000 »
----	--	-------------

RIEPILOGO

Parte I. — Entrate ordinarie:

Entrate proprie della Colonia	2,627,750 »
---	-------------

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	6,350,000 »
--	-------------

8,977,750 »

Parte II. — Entrate straordinarie:

Accensione di debiti	5,000,000 »
--------------------------------	-------------

Totale generale	13,977,750 »
---------------------------	--------------

PARTE I.

SPESE ORDINARIE

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

1	Assegni al Governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	620,300 »
3	Personale avventizio	253,900 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	134,000 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	298,000 »
6	Spese per la giustizia	12,000 »
7	Servizi di carattere municipale	235,000 »
8	Servizio sanitario generale	40,400 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	15,600 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	47,000 »
11	Spese varie di carattere politico	185,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia	145,000 »
13	Istituto siero-vaccinogeno.	90,000 »
14	Servizio di cassa	12,000 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	134,000 »
16	Servizi postali e telegrafici	175,500 »
17	Esercizio della ferrovia	195,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	68,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,736,800 »

	<i>Riporlo</i> . . .	2,736,800 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie	68,700 »
20	Servizio telegrafico internazionale	70,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa . . .	35,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio.	140,000 »
23	Servizio Economato	110,000 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero.	15,000 »
25	Restituzione di tasse indebitamente percepite.	<i>per memoria</i>
26	Spese casuali	20,000 »
27	Spese varie.	40,000 »
		3,235,500 »
	Spese militari.	
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	3,131,100 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.	76,500 »
30	Vettovagliamento.	151,800 »
31	Vestiario.	50,300 »
32	Servizio sanitario.	55,700 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi	189,000 »
34	Materiali d'artiglieria	102,200 »
35	Spese del genio	114,800 »
36	Trasporti.	116,800 »
		3,988,200 »

PARTE II.

SPESE STRAORDINARIE

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908.	5,000,000 »
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 . .	720,000 »
39	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda	250,129.26
40	Risarcimento di disavanzi di gestioni anteriori.	192,360.94
41	Lavori pubblici	191,559.80

6,354,050 »

Spese militari.

42	Foraggi e spese per i quadrupedi	30,000' »
43	Spese del genio	120,000' »
44	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale . . .	250,000' »

400,000 »

RIEPILOGO

Parte I. — Spese ordinarie:

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	3,235,500 »
Spese militari.	3,988,200 »
Totale spese ordinarie	7,223,700 »

Parte II. — Spese straordinarie:

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	6,354,050 »
Spese militari.	400,000 »
Totale spese straordinarie	6,754,050 »
Totale generale	13,977,750 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 306, relativa al Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia » (N. 333-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 306, relativa al collegio convitto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani ».

Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha apportato a questo disegno di legge alcune ulteriori modificazioni, il cui testo è stato distribuito.

Stante l'assenza del ministro competente, domando all'on. ministro del tesoro se il Governo

accetta queste nuove modificazioni, e se egli è disposto a sostenere la discussione di questo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo accetta le modificazioni che l'Ufficio centrale del Senato ha apportato a questo disegno di legge, di cui io son disposto a sostenere la discussione.

PRESIDENTE. In seguito alle dichiarazioni dell'on. ministro del tesoro, la discussione di questo disegno di legge si svolgerà sulle nuove proposte dell'Ufficio centrale.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge, col quale si modificano alcuni articoli della legge del 7 luglio 1901.

Articolo unico.

Agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 7 luglio 1901, n. 306, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'art. 1, concorreranno:

- a) il patrimonio della fondazione;
- b) il lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;
- d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
- e) il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire sei, a cominciare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;
- f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto.

Alle amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare l'intera somma alla sezione di Regia tesoreria nel mese di giugno.

Alle dette amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza,

Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di Regia tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

Art. 5.

Ove l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, farà obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di Regia tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno però tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso), si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del collegio convitto.

Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi.

Art. 6.

I contributi a carico dei sanitari degli istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti.

Ai comuni è fatto salvo il diritto di rivalsa su gli istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.

Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Am-

ministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvederà con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sarà compilato per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge e do facoltà di parlare all'onor. senatore Borgatta.

BORGATTA. Onorevoli colleghi! Io m'ero iscritto per parlare nella discussione di questo disegno di legge, perchè, pur approvandone il fine lodevolissimo, credevo necessario che si modificassero alcune delle sue disposizioni, ed anzi a tale scopo avevo preparato alcuni emendamenti. Di questi emendamenti però la Commissione ha avuto la cortesia di farsi carico e li ha introdotti nel testo definitivo che ha presentato alle deliberazioni del Senato. Perciò rinunzio alla parola e darò volentieri il mio voto a questo disegno di legge che spero raccoglierà l'unanime approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Io voterò questa legge, che tende a provvedere discretamente alle sorti incerte dell'Istituto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani.

Ma nell'istesso tempo mi rivolgo all'onorevole ministro del tesoro, pregandolo vivamente ad accordare qualche aiuto a codesto Istituto, che oggi è aggravato da nuove spese derivate dagli orfani dei medici di Messina periti nel terremoto.

D'altra parte, se tutta la classe dei medici si è mostrata piuttosto restia al pagamento della retta annuale, e se questa oggi viene da noi aumentata e fatta percepire con esazione coatta, dobbiamo argomentare esser tutt'altro che floride le risorse dell'Istituto di Perugia e quelle dei medici contribuenti. Ed è perciò che, e per l'Istituto di Perugia e per la classe dei medici condotti, qui ancora invoco tutta la benevolenza e la generosità del ministro del tesoro, anzi del Ministero.

L'anno passato, discutendosi qui la legge sulla loro Cassa-pensioni, i medici non trovarono nel Governo quel favore cui per i loro alti servigi resi al paese, per la loro vita tutta di sacrificio e di fatica, credevano aver diritto. Il Ministero rimase inflessibile e credette non

accordar loro nulla di più di quella somma, che non concorreva certo ad alleviare la loro contribuzione, fin troppo grave, alla pensione di riposo. Eppure il Ministero, davanti alle minacce dei ferrovieri organizzati a cupo pericolo sociale, trovò più di venti milioni per acquietarli, e se costoro continueranno nelle loro intimidazioni, altri milioni saranno pronti a disarmarne gli impulsi.

Fu annunciata ieri la presentazione di un disegno di legge che assegna 800 mila lire alla costruzione del nuovo archivio di Stato di Napoli. Per salvare dalla rovina ammassi di venerabili carte antiche, che saranno scovate e interrogate da pochi, una somma ingente fu dunque trovata. Ed io non voglio stabilire dei confronti tra l'utilità che può derivare da queste ricerche solitarie e quella conseguente ad una tutela intelligente, provvida della salute pubblica. Quello che m'importa assai in questo momento è dimostrare come questo bilancio dello Stato non sia implacabilmente inerte dinanzi ad urgenti richieste.

E si persuada l'onor. ministro del tesoro che se v'ha questione urgente, anche politicamente, è quella dei provvedimenti in favore dei medici-condotti. Essi, primi nel sacrificio, devoti sempre alla loro nobilissima missione umanitaria, purtroppo non trovarono fino ad ora che abbandoni od aiuti irrisori. Tutte le classi videro migliorate positivamente le loro condizioni; solo ai medici-condotti fu riservata l'angoscia di attendere e di essere quasi con indifferenza ascoltati. Essi ancora confidano nella giustizia e nella iniziativa liberale del Governo; ma, stanchi della loro infruttuosa attesa, cominciano a dar segni della loro sfiducia, con quei mezzi di pressioni collettive, quali i boicottaggi, le diffide, le manifestazioni politiche, da cui la gran maggioranza, per sentimento d'alto patriottismo, vorrebbe rifuggire.

Vegga, con spirito di giustizia, il Ministero questo atteggiamento di sconforto di una classe tanto benemerita del paese. Vegga se può in suo favore efficacemente intervenire. Un assegno generoso all'Istituto di Perugia, che io gli domando, sarebbe un passo felice sulla via che gli addito e contribuirebbe a far rinascere la fiducia in una classe, che ha tutto il diritto all'affetto ed alla riconoscenza del paese. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo ha dimostrato in una occasione recente quanta sia la sua benevolenza verso l'ordine dei sanitari. Se ben ricordo, nello scorso dicembre, il Senato, come prima l'altro ramo del Parlamento, approvò un disegno di legge che conteneva una disposizione, la quale metteva a carico del bilancio dello Stato la somma non indifferente di due milioni e mezzo a favore della Cassa dei medici condotti. Quindi, vede il senatore Tamassia che il Governo sa rendersi conto di certe esigenze e non è sordo alle domande che gli vengono da questo o dall'altro ramo del Parlamento; la domanda per un aiuto finanziario alla Cassa di previdenza dei medici condotti fu fatta appunto nell'altro ramo del Parlamento.

Oggi il senatore Tamassia fa appello al mio cuore; ma egli mi consentirà che io per questi appelli, che in una recente occasione accolsi con riverenza, oggi faccia molte riserve. Guai per la finanza se il ministro del tesoro avesse un cuore troppo sensibile!

Sono appelli graditi alla mia persona, che il ministro deve rigorosamente valutare.

Se il senatore Tamassia considera che un provvedimento finanziario a favore di questo Istituto potrebbe avere ripercussione a beneficio di altri istituti congeneri, egli potrà facilmente presumere quanto sarebbe grave l'onere che peserebbe sul bilancio. Ora, creda, onorevole Tamassia, che il bilancio è stato assoggettato a tanti e così forti oneri, che il ministro del tesoro, con vivissimo rammarico, deve pregarla di non insistere in questa sua domanda; perchè non solo io sono obbligato alle più ampie riserve, ma sarei proprio costretto, se l'onorevole Tamassia insistesse, a dover dichiarare fin d'oggi che non sarà possibile accoglierla. E prego vivamente di voler risparmiare queste domande che possono creare fastidii gravi per le condizioni del bilancio. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Sono dolente della risposta dell'on. ministro. Egli fa appello a me perchè non insista nella mia domanda, ed io non insisto. Però mi permetta di pregarlo a ricordarsi

nel bilancio futuro delle strettezze, in cui langue l'Istituto di Perugia. Vorrei che, tenendo conto delle esigenze attuali, il Governo riconoscesse che questo Istituto è ben degno, al disopra di ogni altro, di qualche eccezione; e quindi vorrei avere la promessa che in un prossimo bilancio esso non sarà dimenticato dall'on. ministro.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Poichè a proposito di un articolo, della legge siamo entrati nella discussione generale, io debbo fare un'osservazione: ed è, che sarei ben felice che anche da altre parti venissero sussidi ad un Collegio benemerito come questo di Perugia, in favore degli orfani dei sanitari; però, la portata di questa legge se appare modesta, è tuttavia di grande utilità, onde essa merita davvero di essere approvata, ed io a nome della Commissione ringrazio il Governo per averla presentata, e, inizialmente, al Senato. Questa legge dispone perchè sia modificato il metodo di riscossione, essendosi osservato, dopo molti anni di esperienza, che il metodo finora usato era una delle cause precipue per cui le rendite venivano sempre a diminuire.

Se il primo anno dopo la legge gl'incassi furono del 97 per cento, negli ultimi anni si arrivava dal 60 al 57 per cento e si vedeva minacciata in un non lontano avvenire la rovina dell'Istituto. Quindi fu opportuno il presentare un provvedimento nuovo legislativo fondato sull'esperienza e desiderato vivamente dalla stessa Amministrazione del Collegio.

Pongo anche in rilievo che, essendosi aumentata di una lira la quota per ciascun medico (e noto a titolo d'onore della classe medica che la Confederazione nazionale degli Ordini dei medici ha all'unanimità approvato questo aumento d'imposta di un lira per ciascun sanitario), si otterranno 18,000 lire l'anno di aumento, e questa è la somma che fu calcolata sufficiente a sussidiare gli orfani dei colleghi che furono vittime del terremoto di Messina.

Quando questi orfani potranno guadagnare di che vivere, la somma andrà a beneficio della massa generale degli orfani.

Non ho altro da aggiungere, se non che faccio il voto che altri proventi possano sussidiare questo Collegio, ma che intanto si riconosca l'uti-

lità grande di questa legge anche nei limiti modesti in cui è stata formulata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 per la spedizione militare in Cina » (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 per la spedizione militare in Cina ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, per far fronte alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati: « Modificazioni al ruolo organico del personale degli archivi di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia, e dei giovani operai francesi in Italia » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 446).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia, firmato a Parigi il 15 giugno 1910 le cui ratifiche furono colà scambiate il

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese dell'accordo è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

(Approvato).

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aggiunta all'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59 (Avanzamento nei corpi militari della Regia marina) » (N. 478-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aggiunta all'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59 (Avanzamento dei corpi militari della Regia marina).

Domando all'on. ministro del tesoro, incaricato di sostenere la discussione di questo disegno di legge, se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo accetta che la discussione si apra sulle proposte dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È considerato come tempo utile di imbarco, ai soli effetti dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, quello trascorso dagli ufficiali ammiragli nello esercizio della carica di ministro della marina, purchè i detti ufficiali siano già stati designati al comando navale e concorrano al turno di promozione al grado superiore.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di numerare i voti e gli scrutatori di ritirare le urne e procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari numerano i voti e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arcoleo.

Bacelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Camerano, Canevaro, Canzi, Capaldo, Carafa, Casana, Cefaly, Cencelli, Centurini, Colleoni, Consiglio, Cosenza, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, D'Alife, D'Andrea, De Amicis, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Marinis, De Martino, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Fili Astolfone, Fiocca, Fiore, Foa, Fracassi.

Garofalo, Garroni, Giorgi, Goiran, Golgi, Gorio, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Ulderico, Levi Civita, Lucca, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti Giovanni, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Melodia.

Pagano, Pedotti, Perla, Placido, Plutino, Pontio Vaglia.

Reynaudi, Righi, Rignon, Riolo, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Sani, San Martino, Scaramella-Manetti, Scialoja, Serena, Sismondò, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Tassi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Vigoni Giulio, Volterra.

Zappi.

Discussione del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 405).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al primo oratore iscritto senatore Golgi.

GOLGI. Se mi sono imposto di prendere la parola intorno al disegno di legge, ora presentato al Senato « sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria » non è perchè in me esista il desiderio di fare opposizione alla proposta che il nostro Ufficio centrale ha creduto di dover contrapporre al disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento. Io vorrei anzi che un disegno di legge che si prefigga l'elevazione della specialità odontoiatrica con intenti scientifici ed umanitari, potesse arrivare in porto presto.

A mio avviso, però, il Senato non può votare le proposte dell'Ufficio centrale senza modificazioni sostanziali.

Col prendere la parola io mi sono puranche

proposto di offrire al relatore l'opportunità di fornire delle spiegazioni che valgano a mettere in miglior luce il legame logico esistente tra le sue premesse, svolte nella ben circostanziata relazione, e le conclusioni tradotte nei quattro articoli della legge progettata; siffatte conclusioni, devo pur dirlo, appariscono non soltanto in disaccordo colle premesse, ma con queste si presentano in stridente contraddizione.

La questione è più importante e più delicata di quanto si potrebbe supporre, perciò se si vuole venire ad una votazione con illuminata coscienza, è necessario che la questione stessa venga qui prospettata dai diversi suoi punti di vista con un metodo un po' analitico.

Mentre il disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento ha uno scopo limitato, chiaramente indicato nel suo titolo: « obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria », il disegno ora a noi presentato si prefigge un doppio intento, e cioè:

1° di ottenere che tutti quelli che aspirano a conseguire la laurea in medicina e chirurgia siano obbligati a completare la loro educazione scientifico-pratica col seguire un regolare corso di odontoiatria;

2° di creare anche in Italia - sull'esempio di quanto si è fatto presso le altre nazioni, e particolarmente negli Stati Uniti d'America - una classe di specialisti provetti ed abili, ben distinti dai medici-chirurghi che hanno studiato odontoiatria solo nel corso medico-chirurgico.

Riguardo al primo di questi due intenti, non vi sono discrepanze di vedute!

Infatti, che almeno delle più fondamentali conoscenze, dottrinali e pratiche, debbano essere provveduti, non soltanto a titolo di cultura generale, ma anche per le necessità pratiche, tutti quelli che intendono dedicarsi all'esercizio della medicina (condotte mediche, carriera medico-chirurgica nell'esercito e nella marina), è cosa di un'evidenza intuitiva.

Al raggiungimento di questo primo scopo hanno essenzialmente mirato le disposizioni di Governo che si sono succedute negli ultimi due decenni: prima fra queste il decreto-legge Boselli del 24 aprile 1890.

Si disse che il decreto Boselli nel quale era sancita la massima fondamentale che « chi vuole esercitare l'odontoiatria deve conseguire la laurea in medicina ha segnato una nuova era nella storia dell'odontoiatria in Italia ».

Questa frase, che in sé racchiude un'aspirazione, avrebbe potuto corrispondere al vero, se il legislatore non si fosse limitato ad imporre l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia a quelli che intendono dedicarsi all'odontoiatria ma avesse pur provveduto all'insegnamento della specialità odontoiatrica!

Invece il decreto-legge Boselli nulla ha mutato nelle disposizioni relative all'insegnamento dell'odontoiatria. Nel suo art. 2 è detto solo che « l'insegnamento dell'odontoiatria è impartito nell'Istituto chirurgico delle Facoltà le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più recenti progressi della specialità ». Ma, come giustamente osserva il relatore dell'Ufficio centrale, data l'organizzazione delle nostre Università, la qui riportata disposizione del decreto Boselli, doveva per necessità rimanere lettera morta!

D'altra parte, se si può ammettere che l'essere laureati deve costituire condizione fondamentale per esercitare l'odontoiatria, non è meno vero che non basta avere il titolo di medico-chirurgo per essere odontoiatra competente.

Così è avvenuto che riguardo al decreto-legge Boselli, sul quale si erano fondate le migliori speranze, per l'elevazione del prestigio dell'odontoiatria, si è potuto dire che lungi dall'aver segnata una nuova era nella storia dell'odontoiatria in Italia, il decreto stesso si è invece tradotto in un disinganno!

Sia che si voglia, nel corso di questi ultimi lustri andò sempre meglio delineandosi l'idea che l'educazione medica debba essere completata con un corso metodico scientifico-pratico di odontoiatria. A riempire questa lacuna dell'insegnamento medico-chirurgico, bene provvede il disegno di legge votato dalla Camera dei deputati, il quale, nel suo art. 2, dispone che entro cinque anni il Governo istituisca speciali corsi di odontoiatria e protesi dentaria presso gli Istituti chirurgici di quelle Facoltà mediche del Regno le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone ca-

pacì di quell'insegnamento secondo i più recenti progressi di quella specialità.

A questa stessa necessità molto meglio corrisponde il progetto elaborato dal nostro Ufficio centrale col richiedere che a quella lacuna del corso medico-chirurgico si provveda *al più presto possibile*, per quanto gradatamente, presso tutte le Facoltà mediche del Regno.

È evidente che, data l'istituzione nelle Facoltà mediche dello speciale insegnamento dell'odontoiatria, si dovrà pur provvedere a che l'insegnamento medesimo possa svolgersi con tutto il corredo di mezzi, dottrinali, pratici e dimostrativi, necessari perchè esso corrisponda ai più recenti progressi della scienza e dell'arte odontoiatrica.

La disposizione contenuta così nel disegno della Camera dei deputati, come in quello presentato al Senato, che la nomina degli insegnanti di odontoiatria sia fatta secondo le norme della vigente legge pel conferimento delle cattedre, garantisce la serietà del nuovo ordinamento.

Ma, come ho detto, ad un secondo scopo, di importanza non meno fondamentale è destinato a provvedere il disegno di legge che il nostro Ufficio centrale contrappone a quello votato dalla Camera dei deputati. È, questa, anzi la parte più caratteristica della relazione dell'Ufficio centrale e che, perciò, deve in modo speciale richiamare l'attenzione del Senato, tanto più che per essa la proposta dell'Ufficio centrale può ben dirsi che acquisti il significato di un controprogetto.

« Noi abbiamo anche bisogno di creare - giustamente ed opportunamente ha scritto il relatore - specialisti in odontoiatria, provetti ed abili soprattutto per i grandi centri ove la mancanza o la scarsezza di essi, è altamente sentita e l'insegnamento suddetto (quello per tutti gli aspiranti alla laurea in medicina a cui provvede l'art. 2 del disegno di legge) non basta allo scopo. Crediamo perciò necessario di fondare al più presto possibile, per ora almeno nelle Università in cui esiste l'insegnamento ufficiale (Genova, Napoli, Roma), scuole complementari di odontoiatria alla maniera dei paesi che ci hanno preceduto in questo insegnamento e segnatamente degli Stati Uniti in America ».

Fatte delle riserve sulla limitazione alle tre suaccennate Università, delle scuole complementari di odontoiatria e pur riservato il giudizio sul tipo di scuola che fra noi dovrebbe essere fondata, l'affermazione della necessità di creare anche in Italia e con scuole nostre, *specialisti in odontoiatria, provetti ed abili*, ha tutto il nostro assentimento.

È sul modo, col quale le future nostre scuole di odontoiatria dovrebbero essere organizzate, che la relazione dell'Ufficio centrale non può non sollevare dei dubbi. La lettura di tale documento lascia la convinzione che il relatore si sia soprattutto preoccupato di dimostrare che nella organizzazione delle progettate scuole italiane di odontoiatria, dobbiamo attenerci al tipo adottato nelle nazioni che in questa via ci hanno preceduto, in prima linea *gli Stati Uniti d'America*. Che nell'opera diretta a creare anche in Italia la classe di specialisti in odontoiatria *provetti ed abili*, a noi convenga profittare dell'esperienza di quelli che ci hanno preceduto è veramente cosa ovvia. La relazione dell'Ufficio centrale non manca di fornirci interessanti dati anche su questo punto.

Negli Stati Uniti d'America, « che furono la vera culla dell'odontoiatria moderna e dove l'arte di curare i denti ha potuto assurgere alla dignità di vera scienza » gli studi di chirurgia dentaria, si compiono in *scuole autonome* di proprietà degli stessi professori insegnanti. L'insegnamento, teorico e pratico, è *diviso in tre anni*, alla fine dei quali lo studente ottiene la laurea di dottore in odontoiatria che gli dà diritto di presentarsi come candidato agli esami professionali di Stato, superati i quali, è abilitato all'esercizio della professione.

Che il tipo americano della scuola autonoma, debba essere il modello da imitarsi, è la nota dominante della relazione dell'Ufficio centrale, nota che è svolta in diversi periodi da quel documento. A pag. 6 si legge: « L'odontoiatria ha effettivamente progredito in quegli Stati dove le scuole odontoiatriche sono autonome, non collegate cioè coll'insegnamento universitario, nè dipendenti da esso e dove la laurea in medicina e chirurgia non è obbligatoria per l'esercizio dell'odontoiatria ».

In altro punto della relazione (pag. 3), v'ha questa dichiarazione non meno accentuata: « Se negli Stati Uniti d'America l'insegna-

mento di questo ramo della chirurgia si fosse voluto innestare su quello della medicina e chirurgia, certamente non si sarebbero avuti i grandi progressi che si sono ottenuti». Tali progressi si sono irradiati in altri Stati presso i quali, sull'esempio dell'America, presto si provvede all'organizzazione dell'insegnamento odontoiatrico. È così che via via andarono sorgendo scuole di odontoiatria in Germania, Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, sempre sul tipo della scuola autonoma: licenza liceale o titolo equipollente, quale condizione indispensabile per l'ammissione; durata degli studi, da tre a quattro anni — Spagna eccettuata, ove il corso si compie in soli due anni —; conferimento finale del diploma di medico o chirurgo dentista.

Perché non sorga dubbio che in Italia l'organizzazione dell'insegnamento dell'odontoiatria per poter corrispondere allo scopo di creare la classe di specialisti in odontoiatria provetti ed abili, la via da seguirsi sia quella in precedenza battuta dagli Stati Uniti d'America, e seguita poi dagli altri Stati, nella relazione dell'Ufficio centrale si dà conto anche di quanto è stato fatto in Austria. In questo Stato per l'esercizio dell'odontoiatria si richiede, come in Italia, la laurea in medicina e, fin dal 1899 per tutti gli studenti in medicina fu reso obbligatorio il corso di odontoiatria; in Austria venne pur istituito per i laureati in medicina un corso di perfezionamento che si svolge in tre semestri. Questa organizzazione è poi così commentata: « Se si vuol giudicare del valore di una organizzazione dai risultati che da essa si ottengono, conviene confessare che la via seguita dall'Austria non è la migliore, perché ivi l'odontoiatria non ha mai fiorito prosperosamente »!!

Di fronte a tutta questa serie di giudizi così decisamente favorevoli alle scuole autonome, e contrari alla connessione delle scuole di odontoiatria coi corsi che conducono alla laurea in medicina e chirurgia, non può non fare meraviglia il vedere come, lasciate completamente in disparte le scuole autonome alle quali sono dedicate tutte le lodi della relazione, sono invece adottate conclusioni che rappresentano la copia quasi esatta del sistema applicato nell'Austria-Ungheria, che, secondo il testo della relazione, avrebbe dati i peggiori risultati!

Saranno istituite, questa è la parte concreta del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, scuole complete di odontoiatria nelle Università di Genova, Napoli e Roma, per l'istruzione dei medici-chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità. Il corso avrà la durata di due anni, dopo i quali verrà conferito per esami, il diploma di dottore in odontoiatria.

Due anni di studio da aggiungersi ai sei occorrenti per conseguire la laurea in medicina e chirurgia, durante i quali sei anni già si dovette seguire un corso speciale teorico-pratico di odontoiatria, non senza una ragione può sembrar troppo, tanto più che nulla di simile si è fatto o si progetta di fare riguardo alle altre specialità mediche e chirurgiche, che sono giudicate di importanza non inferiore all'odontoiatria.

Nei riguardi della discussione che dovrebbe ora svolgersi, io non posso a meno di rilevare che passando dalle premesse alle conclusioni, od alle proposte concrete, nella relazione nulla v'ha che spieghi l'acuta evoluzione psicologica; e così accade che il filo psicologico che ha condotto a quelle conclusioni, non soltanto appare interrotto, ma, per di più, tra premesse e conclusioni, ne risulta la stridente contraddizione, di cui ho fatto parola in principio.

Si direbbe che il relatore abbia voluto solo illustrare il vecchio motto ovidiano:

Viduo meliora proboque:
deteriora sequor!

In verità io non mi sento il coraggio di affermare da quale parte stia il meglio, da quale altra il peggio! Solo credo di poter dire che, mentre credo nell'eccellenza delle scuole autonome degli Stati Uniti d'America, sono invece ben lontano dall'ammettere che, date le tradizioni nostre in ordine agli studi, quel tipo di scuola possa essere utilmente trapiantato in Italia, ove i migliori, più completi e più fecondi centri di studio rimangono sempre le Università! Soprattutto poi sono convinto che la questione dell'organizzazione dell'insegnamento odontoiatrico meriterebbe di essere ancora ponderatamente studiata; e se ho creduto non fuori di luogo mettere qui in rilievo la stridente contraddizione tra la relazione dell'Ufficio centrale e le sue conclusioni, è solo perché tale fatto, a mio giudizio, include altro argomento

di prova della necessità o almeno convenienza che la questione degli studi di odontoiatria e dell'esercizio di tale specialità non venga compromessa con affrettate deliberazioni.

Non sembrandomi che questa nostra sia sede adatta per una discussione di carattere tecnico intorno alle modalità di organizzazione in Italia delle scuole odontoiatriche, di cui auspichiamo la fondazione, non so indurmi a prendere in esame le diverse formule di soluzione che possono affacciarsi alla mente. Solo mi permetto osservare che tra i due lontani estremi adombrati nella relazione dell'Ufficio centrale, quella delle scuole autonome sul tipo delle americane, caldeggiata ma abbandonata dal relatore, e quella tradotta nel disegno di legge che lo stesso Ufficio centrale ha contrapposto a quella votata dalla Camera dei deputati, vi potrebbe essere delle vie di mezzo meritevoli di seria considerazione, anche perchè si terrebbe conto delle speciali condizioni di studio esistenti in Italia, così radicalmente diverse da quelle in cui gli studi possono svolgersi negli Stati Uniti d'America.

L'idea di qualche soluzione intermedia, a me sembra possa affacciarsi alla mente anche dei profani.

Accenno sinteticamente a due di queste soluzioni, senza però pronunziarmi in favore dell'una o dell'altra, fisso come sono nell'idea che la questione debba essere studiata ulteriormente.

Soprattutto, preoccupandoci della serietà degli studi, e della necessità di creare una classe di specialisti in odontoiatria, provetti, abili e colti, noi potremmo trovare razionale disporre perchè il corso per la laurea in odontoiatria, solo in parte, per esempio fino al 3° e 4° anno di medicina, si svolga in comune cogli studi medico-chirurgici e che al 4° e 5° anno si inizi la specializzazione verso l'odontoiatria mediante studi pratici e clinico-scientifici della specialità medesima. Con questo, mentre si assicurerebbe la cultura scientifica fondamentale, alla quale sono essenzialmente destinati i primi tre o quattro anni di medicina, gli aspiranti alla laurea in odontoiatria, verrebbero indirizzati presto alla specialità, ottenendo il coronamento degli studi colla laurea in odontoiatria, non in otto ma in sei anni. Né sarebbe esclusa la possibilità di un'eventuale ripresa degli studi che conducono alla laurea in medicina e chirurgia.

In proposito, non mi pare del tutto priva di importanza la considerazione che ammettendo la specializzazione verso gli studi che sono in gran parte di fina meccanica, e che richiedono coltivazione e sviluppo di particolari attitudini meccaniche, coll'anticipazione di tre o quattro anni, la specializzazione avverrebbe in un'età, nella quale quelle attitudini sono meglio conservate e meglio educabili.

Sorprendo dei cenni di dubbio o di disapprovazione da parte dell'amico sen. Tamassia... A lui vorrei quasi dire subito che divido i suoi dubbi, ma che non per questo stimo meno opportuno accennare anche a questa soluzione, avendo io solo in mente di mettere in luce la convenienza che la questione dell'ordinamento degli studi odontoiatrici venga considerata anche da questo punto di vista, il quale ad ogni modo, a mio avviso, avrebbe titoli di preferenza in confronto di quello che pel conseguimento della speciale laurea su l'odontoiatria richiederebbe ben otto anni di studio. Del resto, io prego il collega Tamassia di voler considerare che la parziale comunanza di studi con quelli della medicina ha un riscontro in quanto accade in tutte le nostre Facoltà e scuole: è dopo due anni di studi comuni, che nella Facoltà di scienze ha luogo il differenziamento che deve condurre o alla laurea in fisica o alla laurea in chimica od a quella in scienze naturali; è dopo 2-3 anni di studi matematici che si verifica la specializzazione verso l'ingegneria colle scuole di applicazione, o verso la matematica pura. Nelle Facoltà di filosofia e lettere, dagli studi in notevole parte comuni, si passa alla specializzazione che conduce a tre diverse lauree, cioè, o alla laurea in geografia e storia o alla laurea in filosofia oppure a quella in lettere.

Così dicasi della farmacia, che ha studi in parte comuni con quelli della Facoltà di medicina e di scienze, con specializzazione successiva per la laurea in farmacia (dopo 4 anni) od a quella in chimica e farmacia (dopo altro anno).

Mentre richiamo l'attenzione sulla soluzione intermedia qui adombrata, vorrei fosse considerata altra possibilità che pure si scosterebbe da due estremi menzionati.

Volentieri tocco quest'altra forma di ordinamento, anche perchè sembrami che essa possa trovare la migliore accoglienza da parte

dei colleghi in genere, e del senatore Tamassia in particolare.

Da ogni parte e, ben s'intende, anche da colleghi del Senato ho udito esprimere giudizi decisamente sfavorevoli alla nuova laurea in odontoiatria che si vorrebbe conferire ai laureati in medicina dopo altri due anni di studio della specialità.

Affermasi che questa disposizione per gli specialisti di odontoiatria è del tutto ingiustificata, dal momento che nulla di simile si richiede per cultori delle altre specialità mediche e chirurgiche, giudicate, come ho detto un momento fa, di importanza non inferiore all'odontoiatria e che, anche dal punto di vista della educazione tecnica, richiedono studi profondi e lungo esercizio (oculistica, ostetricia, otorinolaringoiatria, malattie nervose e mentali, ecc.).

Nello stesso modo che gli altri Istituti clinici universitari (cliniche generali mediche e chirurgiche, patologie chirurgiche e mediche, clinica oculistica, clinica ostetrica, cliniche per le malattie mentali e nervose, cliniche dermo-sifilopatiche, otorinolaringoiatriche, ecc.), ormai danno alle cattedre, agli ospedali al libero esercizio, nelle città e nelle condotte, elementi che onorano la scienza ed il nostro paese, perchè non si potranno avere eguali risultati anche da parte degli Istituti di odontoiatria, ben si intende quando anche questi abbiano, così dal punto di vista scientifico come da quello pratico, la seria organizzazione richiesta dagli ultimi progressi alla specialità?

Come in ordine alla carriera del personale, per gli altri Istituti, la meta più o meno vicina è rappresentata, ad esempio, dalla libera docenza, titolo al quale si aspira come modalità o mezzo di selezione, attraverso le posizioni man mano gerarchicamente più elevate di allievi interni, di assistente e di aiuto, il tutto sulla base di lavori scientifici e pratici, perchè nei riguardi della creazione degli specialisti in odontoiatria, provetti abili e colti, non si potranno avere risultati uguali?

Ma io non vado oltre in queste considerazioni sull'organizzazione dell'insegnamento odontoiatrico per la ragione detta sopra, che questa non sembrami la sede più adatta per un'approfondita ed esauriente discussione di carattere tecnico sul tipo di ordinamento che dovrebbe averne la preferenza.

Mentre noto che ormai sarebbero quattro i tipi di scuola intorno ai quali si potrebbe ulteriormente discutere, quanto ho detto parmi possa bastare per convincere che la questione merita di essere ancora serenamente e ponderatamente studiata.

Ed io mi auguro che il Governo acconsenta a prendere in considerazione la proposta che, a questo punto, a me pare si imponga, quella di deferire ad una Commissione tecnica il compito di studiare il modo col quale in Italia si dovrebbe organizzare l'insegnamento teorico e pratico dell'odontoiatria.

Ma su un altro punto del disegno di legge presentato dal nostro Ufficio centrale, credo di dover richiamare l'attenzione del Senato.

Trattasi di quella che è stata chiamata « la piaga dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria ».

Tutti quelli che hanno studiata la questione dell'insegnamento e dell'esercizio di questa specialità medico-chirurgica, coll'intento di elevarne il prestigio - ministri Boselli, Cremona e Baccelli; Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità - si sono preoccupati di metter fine a quella cosiddetta piaga!

Se la questione è ora più che mai discussa, vuol dire che nessuno dei provvedimenti escogitati con questo scopo, ha potuto avere seria efficacia.

Egli è che anche su quelli che erano guidati dagli intenti più elevati, hanno pesato delle considerazioni di opportunità e più ancora quel certo sentimento umano di indulgenza, di fronte a casi singoli che ha sempre condotto ad adottare delle disposizioni transitorie le quali, mentre avrebbero dovuto avere un'applicazione temporanea, si sono invece indefinitamente protratte!

Come ben si può comprendere, quel sentimento umano pesa tuttora ed ha la sua estrinsecazione nelle rinnovate disposizioni transitorie che figurano non soltanto nel disegno di legge votato dalla Camera dei deputati, ma anche in quello ora presentato dal nostro Ufficio centrale.

Le disposizioni transitorie che formano l'articolo 4 del disegno di legge votato dalla Camera dei deputati sono così formulate: « Coloro i quali, pur non essendo provveduti di regolare diploma, esercitano personalmente e pubblicamente da non meno di otto anni odon-

toiatria o protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla pubblicazione della legge, a continuare l'esercizio, sempre che l'idoneità loro sia riconosciuta, in base a titoli e documenti, dal Consiglio sanitario delle rispettive provincie. Sarà equiparato a titolo, agli effetti sopradetti, la frequenza triennale di una scuola di odontoiatria ».

Il nostro Ufficio centrale critica con giusta severità le disposizioni transitorie qui riprodotte e mentre le dichiara ispirate da « malintesa filantropia », afferma che esse rappresentano la « consacrazione di un reato contro una legge vigente che ha avuto la sua attuazione per più di 20 anni. Essa ammette che il Governo abbia scientemente tollerato l'esercizio abusivo dell'odontoiatria e protesi dentaria, tanto da riconoscere un diritto di consuetudine a coloro che per otto anni hanno saputo eludere il disposto di una legge dello Stato ».

Dopo queste dichiarazioni che non potrebbero essere nè più energiche nè più rigide, può veramente fare meraviglia che lo stesso Ufficio centrale a titolo di « ultima e definitiva sanatoria » nell'art. 4 del suo disegno di legge proponga una serie di disposizioni nelle quali, per la parte riguardante la possibile continuazione dell'esercizio abusivo, è difficile ravvisare un miglioramento rispetto a quelle che, nei corrispondenti riguardi, figurano nell'art. 4 del disegno votato dalla Camera dei deputati!

Infatti, nel comma secondo dell'art. 4, si dice: « Ai soli cittadini di nazionalità italiana varrà come titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione, il quale conferirà agli approvati il titolo di chirurgo dentista (1), un certificato comprovante la frequenza per un triennio di una scuola di odontoiatria nazionale od estera ».

Senza ammettere che questa disposizione nasconda un'insidia, come è stato affermato, è

(1) Il comma primo dell'art. 4 è così formulato: « Coloro i quali per non avendo frequentato corsi universitari speciali, credono di avere acquistato sotto la direzione di un odontoiatra, durante un periodo non minore di otto anni, dalla loro maggiore età, la teoria e la pratica necessaria per l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi dentro un anno dalla promulgazione della presente legge ad un esame di abilitazione il quale conferirà agli approvati il titolo di chirurgo dentista, permettendo loro l'esercizio della sola odontoiatria e protesi dentaria, escluse le cure e le operazioni chirurgiche della cavità orale ed altre parti del corpo ».

evidente che essa rappresenta una nuova porta aperta ad una larga penetrazione, fra gli odontoiatri, ai quali si vuole rendere sempre più difficile la conquista dello speciale diploma, di elementi a cultura meno garantita.

In proposito, mentre si nota che in questo comma dell'art. 4 parlasi di un semplice *certificato* comprovante la frequenza per un triennio ad una scuola di odontoiatria nazionale od estera, si domanda dove sono in Italia le scuole autorizzate a rilasciare certificati di frequenza ai non medici che desiderano presentarsi all'esame pel conseguimento del titolo di chirurgo dentista: vere e regolari scuole di odontoiatria in Italia non ne esistono! Per ciò che riguarda poi le scuole estere, notoriamente, molte di esse, rilasciano diplomi e certificati di frequenza anche a chi si sia limitato al semplice pagamento di una tassa ed a mandare un lavoro!

A proposito di questa stessa disposizione, appare non ingiustificata l'osservazione dell'Associazione stomatologica Emiliana, che per essa « i futuri odontoiatri forniti delle due lauree acquistate dopo otto anni di studi classici ed altri otto di studi universitari si troveranno colleghi persone munite sì e no, quanto a cultura generale, di un certificato di proscioglimento elementare e quanto a nozioni speciali, di quelle che avrà la bontà di attribuire loro un diploma facilmente ottenuto con un esame superficiale ».

Senza addentrarmi nella questione, io ho voluto rilevare anche questo punto, soprattutto perchè esso include altro argomento dimostrante che nei riguardi dello studio e dell'esercizio dell'odontoiatria ancora troppi sono gli elementi di incertezza perchè possiamo senz'altro autorizzati ad affermarci coi provvedimenti legislativi ora presentati al Senato.

Con questo stesso intendimento di mettere in guardia contro le affrettate conclusioni, voglio accennare ad un'altra questione che si collega con quella dell'esercizio abusivo.

Mentre rispetto ai diversi punti sin qui toccati, so di avere l'assentimento della grande maggioranza dei cultori della specialità odontoiatrica, inclino invece a credere che sullo speciale punto a cui accenno, quel quasi generale consenso, possa mancarmi.

Una delle idee dominanti nelle discussioni

che si fanno intorno allo studio ed alla pratica dell'odontoiatria è che la meccanica dentaria debba considerarsi indissolubilmente legata alla odontoiatria in stretto senso.

Pur sapendo che la maggioranza degli odontoiatri è favorevole all'idea dell'indissolubile unione e alla mia volta convinto che, almeno idealmente, la mano esecutrice del lavoro meccanico dovrebbe essere inseparabilmente e direttamente congiunta col pensiero che attinge i suoi coefficienti di ispirazione alle pure fonti dell'anatomia, della fisiologia, della fisiopatologia ed anche della meccanica, tuttavia, tenendo conto di quanto la pratica insegna, io inclino ad ammettere che quella ideale fusione non sia assolutamente necessaria.

Ogni giorno noi possiamo vedere che i migliori lavori di meccanica dentaria — non di rado espressione di un'arte meravigliosa, per finezza e per esatta riproduzione del vero — sono opera di meccanici puri, che lavorano bensì sotto la responsabilità di un odontoiatra, ma che, quasi sempre, eseguono quei meravigliosi lavori con assoluta, o quasi assoluta indipendenza.

Per mio conto adunque, mentre ammetto che la protesi dentaria possa essere disgiunta dalla scienza odontoiatrica, non so comprendere come anche per l'esercizio della protesi debba essere richiesta la laurea in medicina e chirurgia.

Come gli ortopedici fabbricano arti artificiali, busti, cinti erniari, ecc. diretti a soddisfare le più meticolose esigenze dei medici, come altri artisti fabbricano occhi artificiali, che per la finezza di esecuzione possono sorprendere anche degli esperti osservatori, senza che per essi si sia mai pensato di richiedere una laurea qualsiasi, così io non posso escludere che anche i meccanici dentisti possano esercitare la loro arte senza una laurea!

Piuttosto io vorrei si pensasse a ben organizzare anche questa classe di operatori meccanici, richiedendo da essi studi preparatorii, cultura, pratica confermata, senza arrivare, ben s'intende, alla laurea od anche al conseguimento del semplice titolo di chirurgo dentista.

La principale, forse l'unica obiezione che si fa all'ufficiale riconoscimento dei meccanici dentisti puri, è che in pratica il meccanico dentista tende ad invadere gradatamente il campo dell'odontoiatria.

Ma in proposito potrebbe ben provvedere il rigore della legge: la possibilità dell'esercizio limitato alla sola protesi, dovrebbe essere inesorabilmente tolta qualora si constatasse che gli abilitati all'esercizio della protesi, compiono atti di odontoiatria.

Ma il provvedere anche a questo dovrebbe essere compito della Commissione, cui fosse affidato l'incarico di studiare, dal punto di vista più largo, l'organizzazione più adatta per l'Italia dell'odontoiatria come scienza e come arte.

Tenuto conto delle considerazioni che mi sono studiato di riassumere con queste note, e soprattutto convinto della necessità che l'ordinamento dell'odontoiatria, come scienza e come arte, sia fatta oggetto di studi ulteriori, mi faccio ardito a proporre un ordine del giorno corrispondente a tale scopo, questo:

« Udita la discussione d'oggi intorno alla legge « Sull'obbligo della laurea » ecc.;

« Compreso della necessità che si provveda, nel modo più confacente per l'Italia, a quell'ordinamento,

« Il Senato delibera:

« Di sospendere la discussione sul detto disegno di legge e di invitare il Governo a nominare una Commissione, di larga competenza, coll'incarico di formulare sul detto ordinamento concrete proposte da tradursi in altro disegno di legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Foà.

FOÀ. Onorevoli senatori, io non mi dilungherò molto, perchè lo scopo preciso della legge presente è facile ad intendersi ed è quello di dare forma legale, definitiva, a ciò che era in un decreto contestato in varie occasioni dalla Corte di cassazione; cioè, al precetto che il dentista debba essere laureato in medicina. Su questo, credo, non vi sia tra noi nessuna contestazione; anche il collega Golgi è di parere che questo sia un progresso e che questo si debba fare, e ciò vuole appunto l'articolo primo così come è chiaramente formulato.

Una parte contestata del presente disegno di legge è quella che riguarda lo stato di coloro, i quali per lungo tempo hanno esercitato abusivamente la odontoiatria. Qui si tratta di vedere se il giorno in cui si applica una legge che

rende obbligatoria la laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria, si possa lasciare sul lastrico, sconvolgendone gli interessi (sia pure abusivamente acquisiti) un certo gruppo di persone, le quali furono tollerate dallo Stato, da tutti coloro i quali avrebbero avuto l'obbligo di evitare quest'abuso.

Comprendo gli scrupoli che possono sorgere, perchè tutte le volte che si dice: questa sarà l'ultima definitiva transazione sugli abusi, si pensa che ciò malgrado sorgeranno sempre nuovi casi consimili.

Io non sono tanto pessimista; un po' perchè viene in aiuto la corrente generale dell'opinione pubblica, e perchè di non poco ci aiuterà la organizzazione avvenuta della classe dei dottori dentisti, i quali oggi sono gelosissimi del loro titolo e gelosissimi anche della loro reputazione scientifica. Questi eserciteranno un controllo vivissimo nella società presente che varrà forse più della legge stessa ad evitare gli abusi.

Quanto alla disposizione che il senatore Golgi vorrebbe presentare, o quanto alla sua discussione in ordine agli studi necessari per fare un dentista, io direi che questa è una questione piuttosto pregiudiziale che non di merito della presente legge.

La legge dice: oggi colle Università che avete, innestate questo ramo, cioè l'obbligo di laurea anche per coloro che saranno dentisti; ma non dice: ordinate la scuola medica in modo che essa pervenga praticamente a produrre un dentista nel migliore dei modi possibili. No, questa è una questione che si collegherebbe ad una riforma completa degli studi nelle nostre Facoltà mediche.

Affidare oggi ad una Commissione tecnica, come propone il senatore Golgi, che studi il modo di raggruppare le materie per fare, più o meno a sistema ridotto e con economia di tempo, un dentista, vuol dire mettere sossopra l'organamento attuale, e bisognerebbe armonizzare la proposta riforma con tutti gli altri fini che si propone la Facoltà medica.

Verrà, ad esempio, l'ostetrico che osserverà come mai egli debba essere obbligato a studiare anche l'oculistica; oppure verrà l'oculista, cui non importeranno gli studi di ostetricia; e se si acconsentisse a ridurre l'obbligo di stu-

diare certe materie fondamentali, noi ripiomberemmo probabilmente di una cinquantina di anni addietro, prima che fosse consolidata l'unità degli studi medici, ossia la più grande conquista didattica delle nostre Facoltà sul vecchio sistema del secolo scorso delle lauree smembrate, dal flebotomo al medico, all'ostetrico, al cerusico, oramai felicemente abbandonate.

Questa tendenza ad unificare tutte le lauree e gli studi è così forte che vi si sono piegate anche nazioni che avevano tendenze contrarie.

Per esempio, la Francia, fino a 15 o 20 anni fa ha avuto tutto il suo esercito servito dai *sous-officiers de santé*, cioè dei licenziati in medicina, ma non laureati, ma ora è definitivo l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per i medici militari e va introducendo anche la Francia l'obbligo della laurea in medicina anche per i dentisti, come già esiste in Austria.

Ma se questi esempi europei hanno un certo valore, ancora più valgono gli esempi americani. Noi abbiamo grande opinione della conoscenza pratica dei dentisti americani che vengono in Europa a dimostrare la loro abilità meccanica acquistata in scuole autonome speciali, e saremmo per dire: se questo è il modo preciso per diventare dei dentisti celebri, perchè dobbiamo conquistare una laurea in medicina per diventare dentisti? Facciamo come gli Americani, produciamoli in scuole autonome. Ma appunto in America, dove le scuole di odontoiatria avevano avuto così fiorente sviluppo, si comincia ora a sentire il bisogno della laurea in medicina, e nello Stato della Virginia, ad esempio, sarà obbligatoria la laurea nel 1914. A Filadelfia il prof. Kirk afferma la necessità di avvicinare le scuole odontoiatriche alla medicina generale perchè le norme meccaniche si sono mostrate mezzi inadeguati a raggiungere gli scopi più elevati, e perchè i problemi vitali della dentistica non si differenziano da quelli dell'arte salutare in generale.

Noi colla presente legge entriamo definitivamente e praticamente in quello stesso ordine d'idee in cui cercano di penetrare gli stessi Americani; e aspiriamo ad avere dei corsi di odontoiatria; vogliamo che sieno istituiti gradatamente, come benissimo afferma l'Ufficio centrale, nelle nostre Università, là dove si presentano le condi-

zioni opportune riguardanti il materiale ed il personale didattico.

L'Ufficio centrale, per dare una sanzione ai corsi futuri, di cui tutti sentiamo il desiderio, determina nel secondo comma dell'art. 2:

« In quelle Università dove esiste l'insegnamento della odontoiatria e protesi dentaria, il professore ufficiale o libero docente dovrà far parte delle Commissioni di esame nelle discipline chirurgiche ».

Io comprendo il movente da cui è partito l'autore di questo secondo comma. Egli deve aver pensato che non vi è nelle nostre Università alcun insegnamento, il quale regga e sia profittevole, se non ha la sanzione dell'esame. Ma l'introduzione di un esame nuovo, mentre perdura un ragionevole lamento per il soverchio numero di esami, sarebbe inopportuna; quindi si obblighi il professore di dentistica ad entrare in una delle Commissioni di esami già prestabilite, e questo formerà la sanzione pratica al suo corso.

Io non ho nulla in contrario come principio, ma vorrei ricordare al collega senatore Durante che vi sono molte altre sottobranchie della chirurgia, le quali vanno continuamente aumentando d'importanza. Ora, si presenteranno un odontoiatra o un otorino-laringoiatra o un traumatologo, o un ortopedico, i quali vorranno la sanzione pratica del loro corso, e siccome non si possono istituire tante Commissioni d'esame e tanti esami speciali, quante sono queste diverse materie, allora si dovrebbero fare entrare nelle Commissioni di chirurgia tutti i diversi specialisti.

Ma, così facendo, si avrebbero delle Commissioni ipertrofiche, composte di 5, 6, 7 membri, ciò che costituirebbe un ostacolo abbastanza grave. Per rimediare a tutti questi inconvenienti vi sarebbe un sistema molto pratico che è quello seguito in Austria e che ritengo sarebbe opportuno di introdurre anche fra noi. Tutti gli specialisti saranno singolarmente di volta in volta e senza predeterminazione chiamati a far parte delle Commissioni d'esami. Lo studente però non saprà quale degli specialisti entrerà nella Commissione, il giorno in cui egli andrà a dare l'esame, giacchè uno qualunque di questi specialisti potrebbe essere casualmente in quel dato giorno chiamato a interrogarlo. Allora lo studente dovrà essere

preparato nello studio delle sotto-specialità, se vuol essere pronto a rispondere eventualmente in ciascuna di esse.

Io però non voglio suggerire una formola speciale che risponda allo scopo di cui ho parlato; io mi permetto, invece, di pregare l'Ufficio centrale a volere rinviare la materia contenuta nel secondo comma dell'art. 2, al regolamento che dovrà determinare l'applicazione di questa legge, giacchè nel regolamento stesso questa materia potrà essere trattata in un modo un po' più opportuno.

E passiamo al terzo comma dell'art. 2.

« Saranno istituite scuole complete di odontoiatria e protesi dentaria nelle Università di Genova, Napoli e Roma, per la istruzione dei medici-chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità. Il corso avrà la durata di due anni, dopo i quali verrà conferito per esami un diploma di dottore in odontoiatria ».

Perchè, io domando, questo nuovo titolo di dottore in odontoiatria? Esso ha già sollevato la maggior sorpresa in tutti coloro che hanno esaminato le disposizioni del presente disegno di legge.

Si tratta infatti di un titolo che non ha riscontro in nessun'altra branca altrettanto dignitosa ed importante come la odontoiatria. Noi non facciamo dei dottori in oculistica, o dei dottori in ostetricia, e così via dicendo. Ed allora perchè dovremmo fare dottori in odontoiatria? Perchè istituire questo nuovo titolo di dottore il quale poi, notate bene, professionalmente potrebbe anche cagionare una divisione d'interessi che è lecito salvaguardare? Vi possono essere infatti eccellenti dentisti autodidattici, che non sono usciti dalle scuole speciali e che non avrebbero il titolo di dottore in odontoiatria, i quali si troverebbero perciò in una condizione di qualche inferiorità, naturalmente solo apparente, di fronte a coloro che invece hanno il titolo di dottore in odontoiatria.

Ma, insomma, che cosa vogliamo noi? Vogliamo che colui che esercita l'odontoiatria sia un laureato e quindi dottore. Se egli esercita la materia, è un odontoiatra, dunque è già senz'altro un dottore dentista. Che bisogno c'è di un titolo speciale di dottore in odontoiatria, quando questo titolo di dottore spetta all'interessato per altre cause?

E aggiungo ancora un'altra considerazione, che forse entra anche meglio nello spirito della proposta fatta dall'Ufficio centrale.

Il nostro regolamento generale universitario ammette che per i laureati in ogni Facoltà si possano istituire delle scuole di perfezionamento, vale a dire che professori di materie affini si riuniscano e facciano una scuola di perfezionamento per i laureati. Supponete che in una delle nostre Università quattro professori, uno di psichiatria, un altro di ginecologia, un altro ancora di anatomia patologica, un altro di tossicologia, ed un altro infine di medicina legale si riuniscano per fare una scuola di periti giudiziari. Ebbene, questi professori lo potrebbero fare benissimo, perchè il nostro regolamento generale universitario lo consente già fin d'ora. E perchè non potranno fare altrettanto gli odontoiatri? Badate che se una scuola per il perito medico giudiziario è rimasta lettera morta, giacchè non ha il riconoscimento pratico del nostro Codice penale, una scuola di odontoiatria avrebbe subito invece la sanzione pratica nel meritato guadagno professionale per la giusta riputazione dei suoi allievi.

Dunque noi abbiamo già nelle nostre disposizioni regolamentari la possibilità dell'istituzione di scuole di perfezionamento in una data specialità, le quali finiscono col concedere un diploma di perfezionamento. Così segue a un dipresso per gli ufficiali sanitari, per i periti igienisti, ecc., e altrettanto potrà farsi per dentisti, senza bisogno che si crei per essi un nuovo titolo.

Veniamo ora all'art. 3, che è l'articolo più tormentato, giacchè è quello che contiene le disposizioni transitorie. Io ritengo che sia conveniente di trovare una sanatoria per coloro che fino ad oggi hanno esercitato così tolleratamente la dentistica.

Io credo che ciò sia conveniente, poichè, a mio giudizio, non bisogna essere troppo intransigenti, quando s'introduce una nuova rigida disposizione legislativa di fronte agli interessi precedentemente costituiti.

Ma che cosa determina in proposito l'art. 3 di questa legge?

Leggiamolo:

« Coloro i quali, pur non avendo frequentato i corsi universitari speciali, credono di aver

acquistato, sotto la competente direzione di un odontoiatra, durante un periodo di otto anni dalla loro maggiore età, la teoria e la pratica necessarie per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno ad un esame di abilitazione che conferirà agli approvati il titolo di chirurgo-dentista, permettendo loro l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, escluse però le operazioni della cavità orale e delle altre parti del corpo ».

Io credo di non aver esagerato dicendo che questo articolo è tormentato, poichè ogni inciso di esso può far nascere dei dubbi.

Si dice infatti: « Coloro che credono di avere acquistato »; questa è una forma veramente troppo imprecisa; possiamo noi ammettere all'esame di avvocato *coloro che credono* di aver fatto la pratica necessaria? No certo.

Io non sono giurista e sarei meno felice nella formulazione esatta del periodo, ma ritengo che invece di questa espressione « credono di avere », bisognerebbe dire: « coloro che proveranno nelle forme legali di avere esercitato » ecc. Questi dunque potranno essere ammessi all'esame di abilitazione, e se lo supereranno, secondo l'art. 4, avranno il titolo di chirurgo-dentista, alla condizione però che si limitino a curare i denti e si guardino bene dal toccare il resto della bocca.

Ma, quando questo chirurgo-dentista è nel suo gabinetto col cliente, chi va a vedere se egli si limita ad asportare o a curare un dente o se invece abbia anche aperto un piccolo ascesso o tirato via un piccolo tumoretto dalla bocca?

Dico poi che, anche da un punto di vista astratto, vi è qualche cosa di poco preciso in questa espressione, perchè alla fine che cos'è l'estrazione di un dente, se non una delle più elementari operazioni chirurgiche della bocca? E se è chirurgia della bocca anche questa, come si fa a dire: fino a qui potete praticarla, più in là no? Una disposizione simile sarebbe sicuramente senza sanzione.

Io quindi toglierei quel titolo troppo pomposo di chirurgo dentista e direi semplicemente: « Coloro che hanno subito l'esame, e siano approvati, avranno il titolo di dentisti, puramente e semplicemente, togliendo la proibizione di fare altre operazioni di chirurgia della bocca,

poichè questo sarebbe impossibile di controllare ».

È detto poi che a coloro che abbiano la cittadinanza italiana, e che abbiano un certificato comprovante la frequenza di una scuola odontoiatrica nazionale od estera, sarà concesso ecc.

Cominciamo a dire che scuole di odontoiatria in Italia non ve ne sono che due, una delle quali non è neppure menzionata nel testo della legge. A Roma e a Napoli vi sono due incarichi di odontoiatria, ma questi non costituiscono una scuola. Una scuola esiste a Genova, dove convergono due o tre insegnanti; un'altra scuola poi, la più perfetta per complessità di organamento (io non entro nel merito, non ho competenza a giudicare dei risultati e del valore personale degl' insegnanti), una scuola perfetta nell' organizzazione degli studi, e composta di una quantità di specialisti che esercitano ciascuno nel proprio ramo un insegnamento pratico, è quella dell' Istituto stomatologico di Milano. Esso non è un Istituto sorto solamente per iniziativa privata, non è solo un associazione privata di dentisti, ma è un Istituto riconosciuto dallo Stato, poichè il suo direttore ha il titolo ufficiale d' incaricato della direzione della scuola. A Roma e a Napoli si fanno dei corsi di odontoiatria ma non vi è una scuola. Pertanto a togliere ogni ingiustificato privilegio, ed ogni apparenza di parzialità, io sostituirei: Solo agl' Italiani « che provino di aver frequentato per un triennio come uditori corsi di odontoiatria in una Università italiana o nelle scuole odontoiatriche di Genova o di Milano, o in una scuola estera, purchè governativa od universitaria » ecc. ecc. E ciò per questa ragione, o signori: che vi sono scuole estere le quali formeranno di eccellenti industriali, ma non sono niente affatto scuole nel senso scientifico della parola. In talune scuole estere è possibile acquistare anche con denaro un diploma, senza sufficiente garanzia.

Come vede l' Ufficio centrale, io piuttosto di entrare a fondo nelle sue disposizioni, cerco di modificare, di correggere onde pervenire ad una soluzione pratica del problema dei dentisti, perchè allo stato delle cose è divenuta una necessità l' uscirne una buona volta e definitivamente.

Io ho rivolto una critica benevola alle varie parti di cui si compone il disegno di legge;

l'ho fatto perchè da un lato io desidero che non si diventi più odontoiatri se non si ha la laurea di medicina, e dall'altro desidero che abbiano un correttivo coloro che hanno abusato in questi tempi, ma un correttivo che ci preservi da una invasione eccessiva di empirici nel campo che deve essere soprattutto occupato da coloro che sono in regola cogli studi. Infine desidero che si tolga tutto il superfluo o il meno opportuno delle disposizioni contenute nell' art. 4. Spero che l' Ufficio centrale vorrà tenere conto di questa mia condiscendenza ad entrare nel suo ordine di idee, salvo a correggere alcuni particolari, perchè io tendo allo stesso scopo finale cui tende l' Ufficio centrale, che è quello di pervenire finalmente ad una soluzione pratica soddisfacente e definitiva della questione dell' esercizio e dell' insegnamento dell' odontoiatria.

PRESIDENTE. Il senatore Golgi ha elevato una questione sospensiva che ha la precedenza sulla questione principale, e conviene risolverla. Prego l' Ufficio centrale ed il ministro di pronunciarsi.

DURANTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE, *relatore*. La sospensiva chiesta dal collega Golgi è indeterminata, e del resto non ha fondamento. Siamo oramai molto avanti negli studi che dovevano concretarsi in questa legge. È dal 1868 che si cominciò a meditare sulla creazione di essa. Abbiamo, come avete sentito accennare, il decreto Regio del Boselli, il quale sanciva tassativamente, che bisognava sopprimere l' abusivo esercizio dell' odontoiatria. Ciò nonostante l' abuso continuò e dopo il 1868 il Cremona, non so per quale ragione, giustificando l' abuso lungamente fatto dagli odontoiatri senza laurea, senza diploma e senza licenza, decretò un'altra proroga di due mesi, perchè gli esercenti abusivi venissero dinanzi ad una Commissione di esame, per ottenere la licenza di esercizio. Dopo questa disposizione del decreto Cremona, l' esercizio abusivo ha continuato indisturbato per la sua via, e continuerebbe così, con grandissimo danno della salute pubblica, poichè molti, non dico tutti, ma molti di quelli che esercitano l' odontoiatria, non sono che semplici meccanici, quindi ignari perfettamente di ogni conoscenza della patologia dei denti e delle mascelle, ignari perfino delle ele-

mentari cognizioni di anatomia di queste parti. Quindi potete facilmente comprendere quali conseguenze tristi ne seguano, non solo per il dente in se stesso, ma per la mascella e per l'organismo intiero. Ho visto parecchi disgraziati capitati fra le mani di questa gente, perdere non solo il dente, ma parte della mascella e perfino la mascella intiera e anche la vita. (*Impressione*).

Di questo si tratta, poichè l'infiammazione dell'alveolo maltrattato, ha conseguenze necrotiche per la mascella, e la necrosi grave può portare alle infezioni settiche per le quali parecchi individui sono andati all'altro mondo. È possibile continuare su questa via, di permettere cioè tale esercizio a gente che non dà affidamento di capacità, non dico scientifica, ma clinico-pratica? Saranno anche in pochi gli ignoranti, non voglio incolpare la grande maggioranza dei dentisti che, malgrado il difetto di scuole, può avere acquistato altrimenti le proprie cognizioni; ma vi sono questi pochi, e bastano per costringerci a formulare una legge per la quale si finisca una buona volta questo malaugurato esercizio abusivo.

Si parla di sospensiva, ma perchè? In questo momento non possiamo noi con emendamenti, se saranno ritenuti utili, continuare la discussione della legge e approvarla? È inutile la sospensiva, perchè con essa non potremo certo migliorare le condizioni della legge, quando questa ormai non è che il risultato di studi estesi e profondi abbastanza, poichè, molte delle questioni sollevate dal collega Golgi, non hanno nulla a che fare con la discussione della presente legge; sono questioni che debbono essere risolte o col regolamento, o dalle Facoltà speciali, o dal Ministero della pubblica istruzione e non debbono essere assolutamente discusse a proposito di questa legge.

Pertanto, la proposta sospensiva, l'Ufficio centrale è unanime nel non accoglierla (*approvazioni*). Si discuterà la legge, e vedremo se alcune delle osservazioni fatte, e dal collega Golgi, e dal collega Foà, possano avere applicazione modificando i singoli articoli.

Non ho altro da dire.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il disegno di legge che sta dinanzi al Senato è d'iniziativa parlamentare. Sovra di esso furono presentate dagli onorevoli senatori Golgi e Foà obiezioni, che meritano di essere prese in seria considerazione. Io pregherei l'onorevole senatore Golgi di non insistere nella sospensiva; pregherei il Senato di rinviare di qualche giorno la discussione di questa legge, per dar tempo all'Ufficio centrale ed al ministro di intendersi sopra le varie disposizioni di essa.

PRESIDENTE. Il senatore Golgi ha proposto la sospensiva a tempo indeterminato, che dal regolamento non è ammessa, poichè essa equivale al rigetto della legge. Domando al senatore Golgi se voglia riservarsi di votare contro la legge, oppure proporre la sospensiva per un tempo più o meno lungo, ma determinato.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non posso che dichiararmi soddisfatto, inquantochè egli ha riconosciuto l'importanza delle mie osservazioni. Infatti anche l'onorevole ministro ha chiesto, sebbene a più breve scadenza, la sospensiva.

Io non ho avuto altro scopo, nel fare la mia proposta, che quello di ottenere che il Senato possa approvare una legge che veramente valga ad attuare l'invocato assetto definitivo nell'odontoiatria.

Il senatore Durante ha detto che sono infondate le mie osservazioni, e la mia domanda di rinvio. Per provare la fondatezza di tutti i rilievi da me fatti, non avrei che ad appellarmi allo stesso discorso del senatore Foà, per quanto egli siasi dichiarato contrario alla sospensiva da me proposta.

Anche il senatore Foà ha criticato tutti i punti fondamentali del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, solo che egli ha poi giudicata possibile la correzione mediante opportuni ritocchi.

Io sono lieto di questa risoluzione proposta dal signor ministro e spero che l'Ufficio centrale vorrà aderire a fare uno studio particolareggiato del disegno di legge per vedere d'introdurvi tutte quelle modificazioni che io credo siano necessarie.

DURANTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE, *relatore*. L'Ufficio centrale è unanime nell'accogliere la proposta del signor ministro, ma lo prega nel medesimo tempo di voler determinare nel più breve tempo possibile il giorno della discussione, poichè l'Ufficio centrale non intende rimandare la legge allo studio di una nuova Commissione, come propone il collega Golgi; l'Ufficio centrale è convinto di aver sufficientemente approfondito lo studio della legge e che perciò meriti di essere portata in discussione avanti al Senato. Se i signori senatori crederanno di proporre degli emendamenti e, se potranno essere accolti dal Senato, l'Ufficio centrale non mancherà di accettarli.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io pregherei di voler differire possibilmente la discussione di questo disegno di legge a lunedì prossimo, dovendo io assentarmi da Roma per ragione dell'ufficio che occupo. Intanto in questi giorni l'Ufficio centrale prenderà, come l'on. Golgi desidera, in seria considerazione l'analisi acuta che egli ha fatto di questo disegno di legge. Io mi associo poi interamente all'Ufficio centrale nel non accettare che l'esame del disegno sia rinviato ad un'altra Commissione.

L'Ufficio centrale è già una Commissione tecnica che presenta tutte le garanzie possibili ed immaginabili.

PRESIDENTE. Dunque il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rinviato a lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e della marina, per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	109
Favorevoli	89
Contrari	20

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo:

Senatori votanti	109
Favorevoli	89
Contrari	20

Il Senato approva.

Nuovo organico per l'Amministrazione centrale della guerra:

Senatori votanti	109
Favorevoli	92
Contrari	17

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Napoli:

Senatori votanti	109
Favorevoli	86
Contrari	23

Il Senato approva.

Proclamo poi il risultato della votazione:

Per la nomina di due componenti nella Commissione di finanze:

Votanti	109
Maggioranza	55

Il senatore Mazziotti ebbe voti 92

» Martuscelli » 71

» De Cesare » 24

Voti nulli o dispersi 11

Schede bianche 5

Eletti i senatori Mazziotti e Martuscelli.

Per la nomina di un membro nel Consiglio superiore delle acque e foreste:

Votanti	107
Maggioranza	54

Il senatore Torrigiani Luigi. ebbe voti 95

» De Marinis 1

» Mazziotti 1

» Arrivabene 1

» Cencelli 1

Schede bianche 8

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	104
Maggioranza	53

Il senatore Levi-Civita . . .	ebbe voti	38
» Frascara . . .	»	34
» Bettoni . . .	»	12
Voti nulli o dispersi . . .		10
Schede bianche . . .		8

Ballottaggio fra i senatori Levi-Civita e Frascara.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 165,000, da iscriversi nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 per l'esecuzione di un atto di transazione fra l'Amministrazione dello Stato e gli eredi del barone Sava (Numero 460);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 470);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 471);

Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, numero 306, relativa al Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 383);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 per la spedizione militare in Cina (N. 461);

Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani francesi in Italia (N. 446);

Aggiunta all'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59 (Avanzamento nei corpi militari della Regia marina) (N. 478).

III. Interpellanza del senatore Casana al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se pensi adottare provvedimenti affinché l'azione del Consiglio dell'Ordine al Merito del lavoro possa esplicarsi serenamente, evitando che la designazione dei relatori e le loro conclusioni siano troppo facilmente rese note ed evitando soprattutto che possano rimanere compromessi quanti, durante la istruttoria, abbiano fornite al Governo coscienziose e riservate informazioni.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento del silurificio di S. Bartolomeo e impianto di un'officina torpedinisti (N. 454);

Conversione in legge del R. decreto 25 novembre 1909 che permette la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima nelle aree demaniali della zona falcata del porto di Messina (N. 455);

Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (N. 434);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (N. 435);

Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (N. 452);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405 - *Seguito*);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 14 marzo 1911 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.